



COMUNE DI CHIETI

Prot. 37711

ORDINANZA N. 127

del 26 maggio 2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' INTERDIZIONE ALL'USO DEGLI EDIFICI:

- dell'Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "Vicentini-Modesto della Porta" Plesso scuola secondaria di primo grado, in via Don Giovanni Minzoni, 66100 Chieti IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 231;
- dell'Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "Scuola primaria Corradi e Scuola dell'Infanzia Arenazze" in viale Gran Sasso n. , 66100 Chieti IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 4124.

IL SINDACO

PREMESSO

CHE il Comune di Chieti ha avviato, nel corso dell'anno 2022, diverse attività per far fronte alle gravi condizioni di rischio idrogeologico che interessano l'intero territorio comunale, con particolare riferimento al versante nord della collina di Chieti;

che tali criticità, comportanti notevoli disagi alla popolazione residente, hanno portato all'inoltro all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della richiesta dello stato di emergenza nazionale;

CHE al fine di fornire supporto scientifico al Comune di Chieti per effettuare i necessari approfondimenti del caso, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha stipulato un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, di seguito denominato "DISPUTER", incaricando il Prof. Nicola Sciarra di coordinare le attività;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 104 del 19 Dicembre 2022 il Comune di Chieti ha provveduto all'attivazione del Centro Operativo Comunale per rischio idrogeologico, idraulico e meteorologico, in quanto gli scenari emergenziali in atto, che hanno causato negli ultimi anni collassi improvvisi dei piani stradali e lo sgombero di diversi edifici, richiedono misure straordinarie per effettuare, nell'immediato, ulteriori attività di monitoraggio ed interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area, nonché studi per la comprensione di un fenomeno complesso e territorialmente esteso finalizzati alla programmazione di successivi interventi di mitigazione del rischio;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n.104 del 19 Dicembre 2022 di attivazione del Centro Operativo Comunale per rischio idrogeologico, idraulico e meteorologico;

VISTO il Rapporto preliminare del Dipartimento DISPUTER dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara, redatto ai sensi dell' "Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo (Agenzia regionale di protezione civile) e Università Chieti-Pescara, per l'analisi di valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico in aree soggette a pericolosità elevata e molto elevata relative al controllo e monitoraggio degli elementi precursori e preventivi per la messa in sicurezza dei siti nei Comuni di Chieti (Zona nord) e Borrello", acquisito al protocollo dell'ente n.37566 del 26.05.2023, dal quale si evince che, a seguito di informazioni geologiche ed indagini pregresse disponibili, è stato possibile il raggiungimento di un quadro esaustivo dei rapporti stratigrafici

esistenti nei luoghi oggetto di indagini, per il quale *“lo stato deformativo dei luoghi è, comunque, tale da destare elevata preoccupazione per i fabbricati tutt’ora esistenti ed in particolare per le due scuole secondarie Corradi e Vicentini, ubicate nella zona indagata: la prima perchè situata su un’area in movimento, la seconda per il pericolo imminente di crollo di fabbricati adiacenti;*

PRESO ATTO della nota dell’Agenzia regionale di protezione civile protocollo n.37566 del 26.05.2023, pervenuta all’ente in data odierna, con la quale l’Agenzia mette in evidenza che *“lo stato deformativo dei luoghi è comunque tale da destare elevata preoccupazione per i fabbricati tutt’ora esistenti ed in particolare per le due scuole secondarie “Corradi” e “Vicentini” ubicate nella zona indagata, la prima perchè situata su un’area in movimento, la seconda per il pericolo imminente di crollo di fabbricati adiacenti”*, invitando il Sindaco del Comune di Chieti a procedere *“con estrema urgenza ad attuare ogni provvedimento di competenza e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità”*

CONSIDERATO che alla luce delle previsioni meteo diramate dal Centro Funzionale d’Abruzzo in data odierna, prevarranno condizioni meteorologiche all’insegna dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali, che potrebbero aggravare i possibili cedimenti del terreno, non prevedibili, e potrebbero comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che l’art. 54 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), dispone che il Sindaco sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico;

CONSIDERATO che l’art. 54 comma 4 prevede che Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

CONSIDERATO che le modalità ordinarie di risoluzione del problema non possono essere immediatamente attivate ed è in corso l’attività di programmazione, e che lo stato di fatto conforma una situazione di contingibilità ed urgenza in ragione dei cedimenti dei fabbricati che hanno carattere di straordinarietà (accidentalità) ed imprevedibilità;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha carattere di temporaneità degli effetti in quanto è legato all’attivazione ed alla durata necessaria alla esecuzione di azioni e interventi tesi a riportare le condizioni nei limiti della sicurezza a garanzia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, considerati i fatti in premessa, risulta essere al momento l’unico possibile strumento, per proporzionalità e ragionevolezza, per addivenire alla eliminazione dei pericoli, dei disagi esposti ed eventuali danni considerando anche le condizioni meteorologiche avverse e le previsioni meteo dei prossimi giorni;

DATO ATTO che, ai sensi dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato per le vie brevi al Prefetto di Chieti;

PRESO ATTO che si rilevano le condizioni di contingibilità ed urgenza;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente procedere per quanto sopra all'interdizione all'uso dei fabbricati ospitanti gli Istituti scolastici:

Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "*Vicentini-Modesto della Porta*" Plesso scuola secondaria di primo grado, in via Don Giovanni Minzoni, 66100 Chieti (IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 231);

Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "*Scuola primaria Corradi e Scuola dell'Infanzia Arenazze*" in viale Gran Sasso snc, 66100 Chieti (IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 4124), al fine di tutelare l'incolumità degli occupanti;

SENTITO il parere del Dirigente Dott. Pierangelo Trippitelli dell'Ufficio d'Ambito territoriale Chieti Pescara dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Dirigente scolastico Prof.ssa Giovanna Santini dell'Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) di Chieti;

SENTITO il parere del dirigente del VI settore arch. Andrea Lannutti nominato dirigente del Servizio Protezione Civile Comunale;

VISTO

l'art. 54 del DLgs 267/2000

l'art. 25 del D.P.R. 616/1977

l'art. 16 D.P.R. 66/1981

l'art. 12 del Decreto Legislativo del 02/01/2018

ORDINA

l'interdizione all'uso degli edifici ospitanti gli istituti scolastici:

- Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "*Vicentini-Modesto della Porta*" Plesso scuola secondaria di primo grado, in via Don Giovanni Minzoni, 66100 Chieti (IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 231),

- Istituto comprensivo n.2 (CHIC83500P) "*Scuola primaria Corradi e Scuola dell'Infanzia Arenazze*" in viale Gran Sasso snc, 66100 Chieti (IDENTIFICATIVI CATASTALI Fg. 29 P.IIa 4124)

al fine di tutelare l'incolumità degli occupanti, a decorrere dalla pubblicazione della presente, che conserva efficacia fino al ripristinarsi delle condizioni generali di sicurezza.

E la conseguente sospensione delle attività didattiche, per la popolazione studentesca dei citati plessi, per le giornate di: sabato 27 maggio 2023, lunedì 29 maggio 2023 e martedì 30 maggio 2023 al fine di concordare con le autorità scolastiche competenti la ripresa del servizio di pubblica istruzione in altri luoghi;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata, a mezzo pec, a cura del Dirigente del I Settore:

- Al Prefetto di Chieti;

- All'Ufficio scolastico regionale Abruzzo;

- All'Ufficio scolastico provinciale di Chieti;

- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n.2 del Comune di Chieti;

che i Dirigenti del II e del V Settore adottino gli atti conseguenti, anche al fine del recupero presso gli edifici di arredi, suppellettili e apparati tecnici/tecnologici funzionali alla prosecuzione delle attività scolastiche in altri luoghi;

che il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il personale del V Settore LL.PP. e del II Settore, verifichi l'avvenuto adempimento di quanto disposto dalla presente Ordinanza;
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg consecutivi;

INFORMA

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso, nonché i nominativi ed indirizzi di altri eventuali proprietari;

che gli atti sono in visione durante l'orario pubblico presso gli uffici comunali;

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

AVVERTE

- che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza a:

- **Prefettura di Chieti** *protocollo.prefch@pec.interno.it*;
- **Istituto comprensivo n.2 di Chieti** *chic83500p@pec.istruzione.it*
- **Polizia Locale** *donatella.digiovanni@comune.chieti.it*;
- **Comando dei Vigili del Fuoco del Dipartimento di Chieti** *com.chieti@cert.vigilfuoco.it*;
- **Carabinieri** *provchcdo@carabinieri.it*; *tch20855@pec.carabinieri.it*;
- **Guardia di Finanza** *ch118.protocollo@gdf.it*;
- **Polizia di Stato** *gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it*;
- **Agenzia Regionale di Protezione Civile** *apc@pec.regione.abruzzo.it*;

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego Ferrara

